



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016

"SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE DELLE MERCI"



Versione del 20.10.2022

Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 50/2016
**"SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE
DELLE MERCI"**

RISPOSTE AI QUESITI
CIG 9399675930



INTRODUZIONE

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica.

1.	SULL'OGGETTO DELL'APPALTO
1.1	DOMANDA
	Oggetto dell'appalto è "affidamento di un servizio di ricerca e innovazione per lo sviluppo, l'acquisto e la messa in esercizio di una piattaforma innovativa in grado di abilitare lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile delle merci". <i>Si chiede chiarimento in riferimento alle regole contrattuali e obbligazioni dell'affidatario relative alla "messa in esercizio" della piattaforma come se sono previste eventuali penali con riferimento all'operatività del sistema e/o durata della fase di manutenzione.</i> <i>E' possibile reperire on line il draft dell'eventuale contratto di appalto?</i>
1.1	RISPOSTA
	Come espressamente previsto al para 3 del Disciplinare di selezione qualitativa: "... informazioni dettagliate relative ... a tutto quanto non previsto dal presente disciplinare verranno rese note con la lettera di invito ed i suoi allegati"; ne consegue che le regole contrattuali e obbligazioni dell'affidatario relative alla "messa in esercizio" della piattaforma, l'eventuale previsione di penali con riferimento all'operatività del sistema e/o durata della fase di manutenzione nonché la bozza di contratto e l'ulteriore documentazione non pubblicata in fase di selezione qualitativa, verranno fornite agli operatori invitati a presentare offerta.
1.2	DOMANDA
	Con riferimento all'integrazione della piattaforma con "La piattaforma, fermo restando l'autonoma capacità di soddisfare le esigenze prospettate, dovrà poter essere integrata con l'infrastruttura di gestione dell'ecosistema Smart City/Smart Landscape ed, in particolare, con quella parte di essa, dedicata alla Smart Mobility, che si intende realizzare attraverso l'appalto già pubblicato "Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni predittivo/adattative per la Smart Mobility" <i>Dove è possibile trovare le eventuali specifiche di sistema relative all'ecosistema Smart City/Smart Landscape?</i>
1.2	RISPOSTA
	Si rimanda al para 2 del Disciplinare di selezione qualitativa: "...La piattaforma dovrà in ogni caso: essere ideata avendo presente quanto declinato nella rappresentazione del modello Smart Landscape fatta nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019/2021 e costituire un elemento presupposto per la successiva realizzazione della Smart Landscape Platform; essere sviluppata coerentemente con le regole definite nelle "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica", <u>nella versione che sarà specificata nella documentazione che verrà inoltrata agli operatori invitati alla fase di offerta</u>, e in ogni caso utilizzando tecnologie e standard aperti nonché adottando metodologie di progettazione e sviluppo come ad esempio security-by-design, api-first, ecc.;" .



	Le linee guida sull'interoperabilità tecnica sono reperibili al seguente indirizzo web: Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica Agenzia per l'Italia digitale (agid.gov.it)
1.3	DOMANDA
	In riferimento ai dati con cui popolare il repository richiesto “La Soluzione dovrà in ogni caso prevedere, indipendentemente dalle scelte architetturelle che verranno adottate per la progettazione dei suddetti strumenti, un repository dei dati raccolti, che dovrà essere anche funzionale all'integrazione di cui al primo capoverso di questo paragrafo, in modo da consentire di ottimizzare ed efficientare la capacità di risposta degli strumenti, della soluzione stessa e dell'infrastruttura della Smart Mobility nel suo complesso, in ragione della contestuale disponibilità dei dati della mobilità urbana delle merci e delle persone” <i>Si chiede se questi stessi saranno forniti dalle città/ Comuni coinvolti?</i>
1.3	RISPOSTA
	Le città che ospiteranno l'esecuzione dell'appalto forniranno i dati disponibili ma la repository sarà ulteriormente popolata dall'affidatario con quelli necessari per il corretto funzionamento della soluzione proposta, nonché da tutti quelli che la stessa raccoglierà, tratterà, elaborerà, etc.
2.	SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
2.1	DOMANDA
	“Le componenti hardware utilizzate durante l'esecuzione dell'appalto e necessarie per il mantenimento in esercizio della soluzione sviluppata diventano di proprietà della Stazione appaltante e/o delle città ospitanti; i diritti di proprietà intellettuale/industriale sulle componenti hardware sviluppate durante l'appalto spettano interamente all'affidatario che, in ragione di ciò, praticherà uno sconto non inferiore al 10% rispetto al prezzo di mercato, alle Pubbliche Amministrazioni italiane che dovessero acquistare tale componentistica al fine di ottimizzare l'utilizzo della soluzione sviluppata con il presente appalto” <i>Potete darci chiarimento in merito alla possibilità di acquisto da parte di PA della componentistica, si tratta delle stesse PA indicate nel dossier al punto 2.1 oppure di ulteriori / diverse PA da queste che vogliano acquistare il sistema sviluppato (solo parte hardware)? Il 10% di sconto applicabile si intende sul costo dell'hardware o del sistema da implementare nella sua completezza?</i>
2.1	RISPOSTA
	Per quanto riguarda il primo quesito, l'acquisto della componentistica è riferito a tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane. Con riferimento, invece, al secondo quesito il 10% di sconto si intende applicabile solo sul costo delle componenti hardware sviluppate durante l'appalto, ricordando che la componente software della soluzione, che non dovesse essere già oggetto di proprietà industriale, in quanto pienamente sviluppata, dovrà essere oggetto di licenza open source.
2.2	DOMANDA
	“Il database creato durante l'appalto è di proprietà della Stazione appaltante che lo renderà disponibile in formato open data, fatto salvo quanto disposto dalla legge in relazione alla natura dei dati trattati.” <i>Potete chiarire cosa intendete con “fatto salvo quanto disposto dalla legge in relazione alla natura dei dati trattati”?</i>
2.2	RISPOSTA
	Si fa riferimento a quei dati la cui pubblicazione risulti oggetto di specifica disciplina ed in particolare quelli indicati nel Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali).



3.	SUI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
3.1	DOMANDA
	- Relativamente al requisito economico numero 1, si chiede di chiarire se ci sono requisiti particolari per la qualificazione del fatturato specifico per ricerca e sviluppo. - Relativamente al requisito economico numero 2, si chiede di chiarire se i servizi di sviluppo includono le relative attività di piattaforme digitali?
3.1	RISPOSTA
	I quesiti risultano poco chiari nella loro formulazione; pertanto si chiede di specificarli in maniera più dettagliata.
3.2	DOMANDA
	In riferimento al requisito 7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA comma 3 ... 3. Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa ad esso, nel caso in cui il fatturato relativo allo stesso anno sia pari o inferiore a € 50.000.000; per fatturati superiori la percentuale P necessaria sarà data dalla formula $P = (50.000.000:F) \times 3$ dove F= valore del fatturato. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questa procedura, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso." In caso di aggregazione partecipante, si chiede un chiarimento, con riferimento al punto "verrà comparata con la somma della spesa in ricerca e sviluppo sostenuta dagli stessi operatori economici" della sezione "il fatturato F, di cui al capoverso 3 del paragrafo 7.3.2, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. La percentuale P si applicherà al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci <u>e verrà comparata con la somma della spesa in ricerca e sviluppo sostenuta dagli stessi operatori economici</u>" della sezione 7.3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
3.2	RISPOSTA
	Come emerge chiaramente dal comma 3 del para 7.3.2 del Disciplinare di selezione qualitativa del presente appalto, il requisito richiesto è dato dalla comparazione tra il valore della spesa in ricerca e sviluppo e il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa ad esso, secondo la formula generale $S \geq PV$ oppure $S \geq PC$ in cui: Spesa in R&S = S; Valore produzione = V; Costo della produzione = C. P= 3%. Nella formula applicabile ai raggruppamenti il valore S da prendere in considerazione sarà dato dalla sommatoria dei valori S dei singoli operatori raggruppati, così come il valore di V o di C, mentre la percentuale P verrà calcolata secondo la formula indicata nel Disciplinare. Pertanto avremo che: $S1+S2+S3+ ...+ Sn \geq P(V1+V2+V3+...+Vn)$ OPPURE



	$S1+S2+S3+...+Sn \geq P(C1+C2+C3+...+Cn)$
3.3	DOMANDA
	Relativamente al requisito economico numero 2, si chiede di chiarire se i servizi di sviluppo includono le relative attività di design delle piattaforme digitali?
3.3	RISPOSTA
	Il ciclo dello sviluppo software è costituito dalle seguenti fasi: Pianificazione, Analisi, Design, Implementazione, Test, Manutenzione. Appare, quindi, pacifico che l'attività di design di una piattaforma digitale, che sia stata eseguita e fatturata a fronte di un appalto di cui si è esecutori, possa essere considerata ai fini della dimostrazione del requisito di cui al para 7.3.2 comma 2 del Disciplinare di selezione qualitativa del presente appalto.
3.4	DOMANDA
	Relativamente al requisito economico numero 1, si chiede di chiarire quali sono gli elementi che si ritengono comprovanti il fatturato specifico per ricerca e sviluppo. Più nello specifico si richiede di chiarire se la comprova del requisito debba avvenire tramite fatture, contratti, certificazioni del cliente, o altro.
3.4	RISPOSTA
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti, il requisito relativo ai fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2, è realizzato dagli introiti per prestazioni la cui annotazione è, comunque, rinvenibile nei bilanci approvati degli esercizi 2019, 2020, 2021. In deroga a tale principio rimane valido quanto statuito dal Disciplinare, ossia <i>"... Omissis ... Ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa. ... Omissis ..."</i> . Si ricorda che con la Domanda di partecipazione non dovranno essere forniti documenti a comprova dei requisiti che dovranno essere unicamente autocertificati; è fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiederli in qualunque fase della procedura di gara.
3.5	DOMANDA
	Con riferimento al requisito Spese in ricerca e sviluppo indicato al Punto 7.3.2 comma 3)) del Disciplinare selezione qualitativa Smart mobility Sfida 2, si richiede un chiarimento in merito alla modalità del conteggio delle spese, in quanto le stesse, non sono chiaramente espresse in nota integrativa al bilancio della nostra azienda. Ciononostante la nostra azienda, che svolge prevalentemente attività di consulenza, ingegneria ed ispezione, investe molte risorse in progetti di ricerca e innovazione e traccia con precisione le ore relative alle persone impiegate in progetti di ricerca per poi produrre i relativi rendiconti agli enti erogatori. A titolo di esempio è risultata l'azienda italiana che ha visto accogliere il maggior numero di proposte per progetti finanziati dal programma Horizon 2020 nel filone energetico. In particolare per l'anno 2021 è continuato l'impegno della nostra azienda nella partecipazione a progetti di ricerca ed innovazione svolti in un'ottica di Open Innovation in collaborazione con partner strategici italiani ed internazionali. I progetti sono tipicamente cofinanziati da Agenzie pubbliche, in primis la Comunità Europea, o Agenzie nazionali (ad esempio nell'ambito del PNRR italiano). Si chiede quindi se, una quantificazione dei costi, basata sul numero delle ore uomo/ costi del personale impiegato in progetti di ricerca chiaramente documentabile, possa essere utilizzata ed accolta, per la quantificazione dei costi delle Spese in ricerca e sviluppo ai sensi del Punto 7.3.2 comma 3) del Disciplinare selezione qualitativa Smart mobility Sfida 2.



3.5	RISPOSTA
	Si ricorda che ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice dei contratti: <i>"Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante."</i>, pertanto, verranno sicuramente ritenuti idonei quei mezzi di prova che permetteranno di accertare la natura di spese in ricerca e sviluppo di quelle voci iscritte nell'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa che "non sono chiaramente espresse" come tali. Resta fermo che in fase di selezione qualitativa il possesso dei requisiti, richiesti dal Disciplinare di gara, dovrà essere solo autocertificato, stante che l'analisi puntuale della documentazione avverrà in una successiva fase - di verifica del possesso dei requisiti - in ragione della quale la Stazione appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'Operatore economico.
3.6	DOMANDA
	Così come per il bando PPI Smart Mobility precedente, si chiede di confermare che, ai fini della comprova dei requisiti di cui ai punti 7.3.2 e 7.3.3 sia ammessa la presentazione della relazione finanziaria dell'operatore economico concorrente con espresso riferimento ai requisiti previsti.
3.6	RISPOSTA
	In fase di "Selezione qualitativa" il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare dovrà essere solo autocertificato, fermo restando la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. Per la dimostrazione dei requisiti di cui al para 7.3.2, si ritiene astrattamente che dalla relazione finanziaria si possano evincere elementi utili ai fini della comprova dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 del para considerato, nella misura in cui, in allegato, vi siano i bilanci approvati; in ogni caso, l'analisi puntuale della documentazione avverrà in fase di verifica del possesso dei requisiti, pertanto la Stazione appaltante si riserva di richiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'Operatore economico. Per quanto concerne, poi, la dimostrazione dei requisiti di cui al para 7.3.3, non si ritiene che dalla relazione finanziaria si possa evincere una dimostrazione dei requisiti richiesti.
3.7	DOMANDA
	- Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nei punti 1) e 2) del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche attraverso la copia conforme all'originale dei Certificati rilasciati da committenti pubblici e/o privati, sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'Impresa concorrente. - Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nei punti 1) e 2) del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche attraverso le copie dei contratti corredate dalle fatture.
3.7	RISPOSTA
	Premesso che andrebbe chiarito il concetto di "Certificati" per poter fare una valutazione, sia pur in astratto, delle questione posta, fermo restando quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti, si ricorda che con la Domanda di partecipazione non dovranno essere forniti documenti a comprova dei requisiti che dovranno essere unicamente autocertificati, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiederli in qualunque fase della procedura di gara.



	Sempre in astratto, stante quanto sopra e fermo restando la riconducibilità della prestazione agli esercizi finanziari considerati dal Disciplinare, si ritiene che possano essere utili strumenti di prova del requisito i contratti corredati dalle fatture.
3.8	DOMANDA
	Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato nel punto 3 del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, data la possibilità di "sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso." e di conseguenza di individuare un valore maggiore rispetto a quello derivante dai principi contabili. Si chiede di confermare che costituisca modalità idonea alla comprova del requisito, una Relazione rilasciata da un Revisore Legale (soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010) - non preposto al controllo contabile della società - che faccia espresso richiamo al D.P.R. n. 445/2000, attestante la misura (importo) delle spese di ricerca e sviluppo in capo all'Operatore economico secondo le modalità di calcolo esposte nel disciplinare di gara.
3.8	RISPOSTA
	Per la comprova del requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2, stante quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti, astrattamente si ritiene che possa essere presentata una Relazione rilasciata da un Revisore Legale (soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010) che faccia espresso richiamo al D.P.R. n. 445/2000, attestante la misura (importo) delle spese di ricerca e sviluppo in capo all'Operatore economico secondo le modalità di calcolo esposte nel Disciplinare di gara. In ogni caso, resta salva la possibilità per la Stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico. Si ricorda che con la Domanda di partecipazione non dovranno essere forniti documenti a comprova dei requisiti che dovranno essere unicamente autocertificati.
3.9	DOMANDA
	Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3.2 puntato 3 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" ossia "Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa ad esso, nel caso in cui il fatturato relativo allo stesso anno sia pari o inferiore a € 50.000.000; per fatturati superiori la percentuale P necessaria sarà data dalla formula $P = (50.000.000:F) \times 3$ dove F= valore del fatturato" - si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il requisito sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso e che non sia prevista una percentuale minima per le mandanti e una quota maggioritaria da parte della Mandataria - Si chiede di confermare che in caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le Società Mandanti per poter eseguire l'attività di ricerca e sviluppo dovranno concorrere a soddisfare il solo requisito indicato al punto 3 del paragrafo 7.3.2, mentre il requisito indicato al punto 1 del paragrafo 7.3.2 potrà essere soddisfatto interamente dalla Mandataria.
3.9	RISPOSTA

	Ricordando che il Disciplinare prevede all'ultimo capoverso del paragrafo 7.3.4 "<i>... Omissis ... non sono ammessi raggruppamenti verticali non essendo individuabili prestazioni accessorie</i>" appare evidente che i quesiti, pur non essendo del tutto espresso, facciano riferimento alla partecipazione di un RTI orizzontale nella lettura che di esso emerge dal documento di gara. Ciò premesso, per il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa considerata sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci. In ragione di ciò, si conferma che in riferimento al quesito posto non è prevista una contribuzione maggioritaria da parte della mandataria ed è possibile perfino che un operatore raggruppato contribuisca al raggiungimento del requisito con una spesa in ricerca e sviluppo $S=0$ ma tale valore, così come il fatturato F, il costo della produzione C o il valore della produzione V di tale operatore saranno, comunque elementi che concorreranno al calcolo del requisito de quo. In relazione alla seconda parte del quesito si evidenzia che le mandanti potranno e non "dovranno" dimostrare il solo requisito di cui al paragrafo 7.3.2 capoverso 3 del Disciplinare; qualora ciò avvenga va da sé che il requisito di cui al capoverso 1 del medesimo paragrafo sia dimostrato dalla sola mandataria.
3.10	DOMANDA
	Si chiede di confermare che le spese sostenute per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, capitalizzate, risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa possano essere considerate quali spese di ricerca e sviluppo ai fini della determinazione del requisito di cui al par. 7.3.2 comma 3 del Disciplinare.
3.10	RISPOSTA
	Come indicato al capoverso 3 del para 7.3.2, ai fini della dimostrazione delle spese in ricerca e sviluppo, rileva l'annotazione nei documenti contabili "come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa", la quale ha la funzione di esplicitare il contenuto delle voci iscritte nello stato patrimoniale e nel conto economico. In ogni caso, si rammenta che l'analisi puntuale della documentazione avverrà in fase di verifica del possesso dei requisiti, in ragione della quale la Stazione appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi fase di gara, ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'Operatore economico.
3.11	DOMANDA
	- In merito a quanto indicato al punto 3 del Par. 7.3.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria", si chiede di confermare che il requisito non si applichi alle Università Pubbliche, in quanto data la loro natura di ente pubblico il costo e il valore totali della produzione non sono individuabili come valori di bilancio. - In merito a quanto indicato al punto 3 del Par. 7.3.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria", in caso di partecipazione di un Università Pubblica, si chiede di chiarire quali tra i valori di bilancio dell'ente vadano presi in considerazione per determinare i "Valori della produzione" e "Costo della produzione" necessari per la comparazione con le spese di ricerca e sviluppo.
3.11	RISPOSTA

	Alla procedura possono partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici. Secondo la definizione data dall'articolo 3 comma 1 lettera p) dello stesso Codice è <i>«operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;»</i>. Appare chiaro da tali disposizioni che non rilevi la natura giuridica del soggetto valutato ma la natura commerciale dell'attività che esso esercita. In ragione di ciò l'Università pubblica che partecipasse ad un appalto pubblico lo farebbe nel perseguimento della "Terza Missione" atteggiandosi come operatore economico e, pertanto, soggiacendo alla stesse regole. Da tale prospettiva, pertanto, la lex specialis non può che presupporre che anche nel bilancio di tale soggetto, che opera commercialmente sul mercato, siano rinvenibili le voci "Valori della produzione" e "Costo della produzione"; qualora ciò non sia, sarà onere dell'operatore, anche facendo ricorso a quanto stabilito dall'articolo 86 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, dimostrare la corrispondenza dei valori considerati a quelli previsti.
3.12	DOMANDA
	Si chiede di confermare che in caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito indicato al punto 2 del paragrafo 7.3.2 potrà essere soddisfatto interamente dalla Mandataria.
3.12	RISPOSTA
	Si rammenta, ancora una volta, che nel Disciplinare della presente procedura nell'ultimo capoverso del para 7.3.4 è indicato che: <i>"... Omissis ... non sono ammessi raggruppamenti verticali non essendo individuabili prestazioni accessorie"</i> e che, pertanto, si assume che il quesito riguardi un RTI orizzontale. Nel merito si conferma quanto ipotizzato fermo restando che, in tale ipotesi, sarà precluso alle mandanti svolgere l'attività di sviluppo software.
3.13	DOMANDA
	Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato nel punto 3 del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che ipotizzando un fatturato di 100.000.000 il valore risultante dalla formula $P = (50.000.000 : 100.000.000) \times 3$ sia pari a 1,5 %.
3.13	RISPOSTA
	Con riferimento all'ipotesi formulata, si ritiene che il calcolo sia corretto; infatti, come indicato al capoverso 3 del para 7.3.2 del Disciplinare: <i>"per fatturati superiori la percentuale P necessaria sarà data dalla formula $P = (50.000.000 : F) \times 3$ dove F= valore del fatturato."</i>
4.	SUI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
4.1	DOMANDA
	Relativamente al requisito economico numero 5, si chiede di chiarire: - cosa si intende con "direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa"; - se vi sono requisiti specifici che devono risultare dalla registrazione in termini di data della registrazione sul Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore mantenuto da SIAE; - se sono considerati validi anche gli attestati provvisori di registrazione presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore mantenuto da SIAE.

4.1	RISPOSTA
	Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al para 7.3.3, ed in particolare alla prima parte del quesito posto, si intende che la soluzione deve essere direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività svolta dall'impresa e che lo stesso oggetto sociale debba essere orientato all'innovazione. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare MISE n.3696/C del 14.02.2017, esplicativa del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del d.l. 24 gennaio 2015, n.3, convertito con l. 24 marzo 2015, n. 33. Ed ancora, relativamente ai successivi quesiti posti, una startup può essere non soltanto titolare o licenziatario di una privativa ma anche solo depositario ovvero, deve avere di fatto presentato formalmente richiesta per ottenere il brevetto come indicato nella nota del MISE, in tema di requisiti oggettivi relativi ai diritti su privativa industriale e titolarità della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento del 29.10.2015.
5.	SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
5.1	DOMANDA
	Si chiede di sapere se in merito alle abilitazioni su Mepa, tutte le imprese di un RTI costituendo devono essere abilitate al bando abilitativo di riferimento su MEPA, precisamente "INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY" o se è sufficiente che sia iscritta solo la mandataria.
5.1	RISPOSTA
	In merito al quesito posto si rappresenta che ai fini della partecipazione alla presente procedura non è necessaria alcuna abilitazione su MePA, è richiesta bensì la previa registrazione al <i>Sistema</i> come indicato al para 1.5 del Disciplinare di selezione qualitativa.
5.2	DOMANDA
	- Si chiede di confermare che un operatore qualificatosi singolarmente possa poi partecipare in una successiva fase sotto forma di RTI. - Si chiede di confermare che, in caso di qualificazione sotto forma di RTI, sia possibile variare la composizione del Raggruppamento nella successiva fase, con altre società già qualificate o non anche qualificate.
5.2	RISPOSTA
	Come espressamente indicato nel Disciplinare di selezione qualitativa: <i>"Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del Codice"</i>. In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.
5.3	DOMANDA
	Relativamente alla procedura in oggetto, si riscontra con massimo interesse la Vostra richiesta e si è pertanto celermente attivata, a partire dalla data di pubblicazione della suddetta, per predisporre la partecipazione alla procedura stessa.

	In particolare, vista la volontà di predisporre la migliore soluzione innovativa per la mobilità sostenibile delle merci, ha attivato le migliori risorse interne per analizzare il capitolato e definire la migliore modalità di risposta che tenga conto delle necessità nella loro completezza e di elementi innovativi che caratterizzeranno le evoluzioni dei prossimi anni, inoltre sta valutando potenziali partner di alto profilo in grado di apportare ulteriori contributi. Tale analisi e definizione delle modalità di risposta ottimali per la stazione appaltante meriterebbe un periodo temporale aggiuntivo al fine di formulare una soluzione più <i>smart</i> ed eco-sistemica in relazione sia alla eterogeneità e complessità del tema da indirizzare che al fabbisogno pubblico di innovazione. Alla luce di quanto indicato siamo a chiederVi la concessione di una proroga dei termini di scadenza della procedura di 21 giorni solari rispetto all'attuale scadenza, stabilita in data 28 ottobre 2022, posticipando tale scadenza alla nuova data del giorno 18 novembre 2022 ore 13:00. Riteniamo che, vista la strategicità della procedura da esperire, la concessione della proroga richiesta Vi consenta in ogni caso di ricevere un numero maggiore e migliore di richieste di partecipazione, derivanti dal corretto approfondimento di tutti gli elementi che gli operatori economici potranno fare e proporVi.
5.3	RISPOSTA
	Pur comprendendo come una proroga potrebbe essere utile al singolo operatore per valutare ulteriormente l'oggetto della procedura e ricercare i partner più idonei, non può tacersi come la presente procedura sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 settembre u.s. e come il termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione sia il 28 ottobre p.v., pertanto, ben oltre il termine minimo di trenta giorni, imposto dal Legislatore, per la ricezione delle domande di partecipazione. Ed ancora, proprio per la peculiarità che contraddistingue la presente procedura, si rammenta che la stessa è stata oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2020/S 087-208397, a seguito del quale è stata condotta una Consultazione preliminare di mercato, alla quale hanno preso parte imprese, start-up, università, centri di ricerca pubblici e privati, etc., al fine di favorire il networking e creare il team giusto per comporre la soluzione ideale. Per tali ragioni, attualmente non si ravvedono ragioni tali da consentire una proroga del termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione.
5.4	DOMANDA
	- In caso di RTI costituendo l'Allegato 1 deve esser presentato da ogni impresa facente parte l'RTI oppure un unico documento firmato digitalmente da tutti i componenti? - In caso di risposta affermativa alla seconda opzione, come comportarsi con le dichiarazioni in merito all'art. 80 del Codice degli appalti?
5.4	RISPOSTA
	Nel caso di RTI costituendo, la domanda di partecipazione, unitamente alle informazioni ivi richieste, tra le quali figura l'indicazione dell'elenco dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice dei contratti, nonché le dichiarazioni integrative redatte in unico esemplare devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.



	Ad ogni buon conto, non costituirà causa escludente la presentazione contestuale e congiunta di più Domande di partecipazione, prodotte e sottoscritte da ciascuno degli operatori raggruppandi o consorziati, che soddisfino la finalità perseguita in ragione della completezza dei dati e degli elementi richiesti, nonché dell'intellegibilità di essi quali parti di un'unica istanza
5.5	DOMANDA
	- Si chiede di confermare che, sia consentito l'assolvimento dell'imposta di bollo con apposizione di una marca appositamente annullata e firmata digitalmente. - Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura tramite Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l'imposta di bollo dovrà essere assolta esclusivamente dalla Mandataria.
5.5	RISPOSTA
	Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante Modello F23, con specifica indicazione dei dati e dei codici come indicati al para 10 del Disciplinare. In caso di RTI costituendo, la Domanda di partecipazione presentata è unica e sottoscritta da tutti i raggruppandi, a cui corrisponde un unico pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.
5.6	DOMANDA
	Nella domanda di partecipazione, nel caso che si risponda in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo orizzontale, viene richiesto di riportare le % delle parti della fornitura con cui i partner si impegnano. Le percentuali potranno essere variate nel momento in cui si entri nella fase progettuale in cui sono meglio definiti gli impegni di ciascuna componente del RTI?
5.6	RISPOSTA
	Le modifiche interne alle quote di esecuzione trovano il loro limite nel requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppandi ed è, pertanto, consentito nella misura in cui non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto.
5.7	DOMANDA
	Si chiede di chiarire come debba essere prodotta la domanda di partecipazione in caso di RTI (costituendo). Il disciplinare di gara infatti prevede che "il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto da tutte le imprese componenti il RTI". La domanda di partecipazione invece cita la nota che segue: "anche nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo deve essere presentato un'unica Domanda di Partecipazione firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti".
5.7	RISPOSTA
	Anzitutto si evidenzia che il Disciplinare, al paragrafo 10 dispone che "... omissis ... In caso di RTI ... omissis ... il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotta congiuntamente: i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi; ... omissis ..." e non come riportato da codesto operatore "il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto da tutte le imprese componenti il RTI". Stante tale puntualizzazione letterale appare chiaro che il documento di gara



	<i>richieda che la Domanda di partecipazione, in caso di RTI, debba essere presentata in unico esemplare, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale di ciascun operatore raggruppato.</i> Ad ogni buon conto, non costituirà causa escludente la presentazione contestuale e congiunta di più Domande di partecipazione, prodotte e sottoscritte da ciascuno degli operatori raggruppandi o consorziati, che soddisfino la finalità perseguita in ragione della completezza dei dati e degli elementi richiesti, nonché dell'intelligibilità di essi quali parti di un'unica istanza.
5.8	DOMANDA
	In caso di partecipazione alla procedura tramite Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si chiede di chiarire se ogni membro del RTI dovrà indicare puntualmente all'interno della Parte IV – Criteri di selezione del DGUE i requisiti di partecipazione a proprio carico. In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che tutti i membri del Raggruppamento dovranno compilare la sola sezione α indipendentemente dalla quota e dal requisito singolarmente soddisfatto.
5.8	RISPOSTA
	Ogni operatore economico che partecipa al raggruppamento deve compilare solo la sezione Alfa, senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. Si precisa che la dichiarazione resa dalla singola raggruppanda con la compilazione della sezione alfa del DGUE è da intendersi relativa al possesso della quota parte dei requisiti posseduti nella sua totalità dal costituendo RTI.
6.	SUL SUBAPPALTO
6.1	DOMANDA
	Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontracto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e smi), come affermato peraltro dalla Giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001).
6.1	RISPOSTA
	Si conferma che, stante il chiaro tenore letterale della norma, per configurare l'ipotesi di subappalto le due condizioni devono sussistere cumulativamente.
6.2	DOMANDA
	Vista la difficoltà di individuare puntualmente le attività di gara dovuta all'assenza del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che possa essere indicata all'interno del DGUE, la dicitura generica "In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice si intendono subappaltare quota parte di tutte le attività oggetto dell'affidamento".
6.2	RISPOSTA
	Come previsto al para 9 del Disciplinare di selezione qualitativa: "<i>Il concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.</i>", ne consegue che nella fase di "Selezione qualitativa" non è prevista l'indicazione puntuale delle parti del servizio/fornitura che l'Operatore economico intende subappaltare.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016

"SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE DELLE MERCI"

